

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Valentina Ramella **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore e del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunito il 2 dicembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(74) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. GAETANO ANNELLA AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Gaetano Annella, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

Considerata la decisione del TFN dell'11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito;

Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione;

Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015);

Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione;

Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l'infondatezza del reclamo per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell'8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC.

Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare.

In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario e della relativa istanza cautelare.

In data 11 ottobre 2016, si è svolta l'udienza relativa alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, all'esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 2 dicembre 2016.

In vista dell'odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria.

All'odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l'acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia.

Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto Organo a omissioni procedurali, che giustificerebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all'odierna riunione; d'altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell'operato della Federazione proprio avuto riguardo all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto.

Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell'operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione.

Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35).

D'altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla

durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell'8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015.

La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all'articolo 64, comma 2, prevede espressamente: *"(...) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni"*. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impuginate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso.

Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la *prorogatio* degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016).

Anche l'incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l'8 settembre 2016).

Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l'appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico).

In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione.

Di talché, a seguito delle nuove nomine dell'8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno.

Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30

giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine).

Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che è del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, è idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto è immune dei lamentati vizi.

Si rileva comunque che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente al momento della proposizione del reclamo era sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC, e, pertanto anche sotto profilo non si ritiene che alcuna posizione di vantaggio, anche nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo ex art. 43 bis CGS, ne sarebbe conseguita al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
rigetta il ricorso proposto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(75) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. FILIPPO PUCINO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Filippo Pucino, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

Considerata la decisione del TFN dell'11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito;

Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione;

Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015);

Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione;

Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l'infondatezza del reclamo per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell'8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC.

Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare.

In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avverso e della relativa istanza cautelare.

In data 11 ottobre 2016, si è svolta l'udienza relativa alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, all'esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 2 dicembre 2016.

In vista dell'odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria.

All'odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l'acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia.

Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto organo a omissioni procedurali, che giustificerebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all'odierna riunione; d'altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell'operato della Federazione proprio avuto riguardo all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto.

Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell'operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione.

Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta

violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35).

D'altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnata in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell'8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015.

La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all'articolo 64, comma 2, prevede espressamente: *"(...) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni"*. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso.

Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016).

Anche l'incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l'8 settembre 2016).

Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l'appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico).

In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione.

Di talché, a seguito delle nuove nomine dell'8 settembre 2016, il suo incarico di

componente di organo di giustizia è venuto meno.

Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine).

Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che è del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, è idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto è immune dei lamentati vizi.

Si rileva comunque che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente al momento della proposizione del reclamo era sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC, e, pertanto anche sotto profilo non si ritiene che alcuna posizione di vantaggio, anche nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo ex art. 43 bis CGS, ne sarebbe conseguita al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
rigetta il ricorso proposto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(76) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. VINCENZO BUONGIORNO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Vincenzo Buongiorno, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

Considerata la decisione del TFN dell'11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito;

Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione;

Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015);

Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione;

Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l'infondatezza del reclamo per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell'8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC.

Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare.

In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avverso e della relativa istanza cautelare.

In data 11 ottobre 2016, si è svolta l'udienza relativa alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, all'esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 2 dicembre 2016.

In vista dell'odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria.

All'odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l'acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia.

Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto organo a omissioni procedurali, che giustificerebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all'odierna riunione; d'altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell'operato della Federazione proprio avuto riguardo all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto.

Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell'operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici,

proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione.

Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35).

D'altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnata in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell'8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015.

La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all'articolo 64, comma 2, prevede espressamente: *"(...) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni"*. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso.

Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016).

Anche l'incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l'8 settembre 2016).

Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l'appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico).

In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione.

Di talché, a seguito delle nuove nomine dell'8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno.

Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine).

Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che è del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, è idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto è immune dei lamentati vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
rigetta il ricorso proposto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(77) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUIGI DE LUCA AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Luigi De Luca, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

Considerata la decisione del TFN dell'11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito;

Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione;

Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015);

Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione;

Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l'infondatezza del reclamo per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell'8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC.

Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare.

In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avverso e della relativa istanza cautelare.

In data 11 ottobre 2016, si è svolta l'udienza relativa alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, all'esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 2 dicembre 2016.

In vista dell'odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria.

All'odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l'acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia.

Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto organo a omissioni procedurali, che giustificerebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all'odierna riunione; d'altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell'operato della Federazione proprio avuto riguardo all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto.

Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell'operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici,

proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione.

Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35).

D'altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnata in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell'8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015.

La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all'articolo 64, comma 2, prevede espressamente: *"(...) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni"*. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso.

Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016).

Anche l'incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l'8 settembre 2016).

Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l'appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico).

In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione.

Di talché, a seguito delle nuove nomine dell'8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno.

Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine).

Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che è del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, è idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto è immune dei lamentati vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
rigetta il ricorso proposto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(78) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. GIANLUCA BARBATO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Gianluca Barbato, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

Considerata la decisione del TFN dell'11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito;

Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione;

Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015);

Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione;

Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l'infondatezza del reclamo per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell'8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC.

Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare.

In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avverso e della relativa istanza cautelare.

In data 11 ottobre 2016, si è svolta l'udienza relativa alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, all'esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 2 dicembre 2016.

In vista dell'odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria.

All'odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l'acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia.

Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto organo a omissioni procedurali, che giustificerebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all'odierna riunione; d'altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell'operato della Federazione proprio avuto riguardo all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto.

Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell'operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici,

proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione.

Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35).

D'altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnata in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell'8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015.

La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all'articolo 64, comma 2, prevede espressamente: *"(...) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni"*. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso.

Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016).

Anche l'incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l'8 settembre 2016).

Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l'appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico).

In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione.

Di talché, a seguito delle nuove nomine dell'8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno.

Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine).

Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che è del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, è idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto è immune dei lamentati vizi.

Si rileva comunque che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente al momento della proposizione del reclamo era sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC, e, pertanto anche sotto profilo non si ritiene che alcuna posizione di vantaggio, anche nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo ex art.43 bis CGS, ne sarebbe conseguita al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
rigetta il ricorso proposto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(82) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUCIO SCHIAVONE AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Lucio Schiavone, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

Considerata la decisione del TFN dell'11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito;

Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione;

Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015);

Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione;

Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l'infondatezza del reclamo per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell'8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC.

Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare.

In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario e della relativa istanza cautelare.

In data 11 ottobre 2016, si è svolta l'udienza relativa alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, all'esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 2 dicembre 2016.

In vista dell'odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria.

All'odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l'acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia.

Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto organo a omissioni procedurali, che giustificerebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all'odierna riunione; d'altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell'operato

della Federazione proprio avuto riguardo all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto.

Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell'operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione.

Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35).

D'altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell'8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015.

La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all'articolo 64, comma 2, prevede espressamente: *"(...) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni"*. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso.

Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016).

Anche l'incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l'8 settembre 2016).

Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo:

considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l'appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico).

In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione.

Di talché, a seguito delle nuove nomine dell'8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno.

Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine).

Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che è del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, è idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto è immune dei lamentati vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
rigetta il ricorso proposto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(83) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUIGI CARILLO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Luigi Carillo, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

Considerata la decisione del TFN dell'11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito;

Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione;

Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015);

Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione;

Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l'infondatezza del reclamo per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell'8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC.

Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare.

In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario e della relativa istanza cautelare.

In data 11 ottobre 2016, si è svolta l'udienza relativa alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, all'esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 2 dicembre 2016.

In vista dell'odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria. All'odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l'acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia.

Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto organo a omissioni procedurali, che giustificerebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all'odierna riunione; d'altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell'operato

della Federazione proprio avuto riguardo all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto.

Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell'operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione.

Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35).

D'altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell'8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015.

La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all'articolo 64, comma 2, prevede espressamente: *"(...) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni"*. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso.

Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016).

Anche l'incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l'8 settembre 2016).

Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo:

considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l'appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico).

In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione.

Di talché, a seguito delle nuove nomine dell'8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno.

Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine).

Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che è del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, è idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto è immune dei lamentati vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rigetta il ricorso proposto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(84) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. PAOLO SPINA AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Paolo Spina, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

Considerata la decisione del TFN dell'11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito;

Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione;

Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015);

Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione;

Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l'infondatezza del reclamo per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell'8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC.

Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare.

In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario e della relativa istanza cautelare.

In data 11 ottobre 2016, si è svolta l'udienza relativa alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, all'esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 2 dicembre 2016.

In vista dell'odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria. All'odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l'acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia.

Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto organo a omissioni procedurali, che giustificerebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all'odierna riunione; d'altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell'operato

della Federazione proprio avuto riguardo all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto.

Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell'operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione.

Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35).

D'altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnata in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell'8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015.

La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all'articolo 64, comma 2, prevede espressamente: *"(...) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni"*. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso.

Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016).

Anche l'incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l'8 settembre 2016).

Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo:

considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l'appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico).

In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione.

Di talché, a seguito delle nuove nomine dell'8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno.

Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine).

Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che è del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, è idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto è immune dei lamentati vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rigetta il ricorso proposto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BIGNOTTI (tesserato all'epoca dei fatti per la Società AC Pavia in qualità di Direttore Generale), Società AC PAVIA - (nota n. 3077/1260 pf15-16 GT/cc del 27.9.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1260pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 3077/1260pf15-16/GT/cc del 27 Settembre 2016, i Signori:

- Bignotti Nicola, tesserato all'epoca dei fatti per la Società AC Pavia in qualità di Direttore Generale;
- la Società AC Pavia, iscritta nella s.s. 2015/2016 al Campionato di Lega Pro, per rispondere, rispettivamente:
 - il primo della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS per avere, come dettagliatamente specificato nella parte motiva, reiteratamente e con pretestuose motivazioni, assunto, nel corso della s.s. 2015/2016, provvedimenti volti a impedire che il

Sig. Simeone Luca esercitasse la sua attività di cronista sportivo incaricato di seguire per conto del quotidiano “*La Provincia Pavese*” le gare disputate dalla squadra della Società AC Pavia nel corso del Campionato di Lega Pro nella s.s. 2015/2016;

- la Società AC Pavia, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in conseguenza della condotta violativa ascritta al suo summenzionato Direttore Generale.

Le memorie difensive

Nei termini previsti il Sig. Bignotti Nicola si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avv. Di Cintio, sostenendo l’infondatezza del deferimento in quanto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 18 del 8 Settembre 2015 del Commissario Straordinario della Lega Pro e dell’allegato Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva per la stagione sportiva 2015-2016 il rilascio del cd “pass” stagionale è una facoltà e non un obbligo per le Società, lasciando, pertanto, piena discrezionalità alle Società circa il rilascio ovvero il ritiro. Da ciò – deduce la difesa – che non sussisterebbe alcun obbligo di motivazione circa l’eventuale diniego del pass.

Sotto altro profilo ha evidenziato che la Società, ex art 7 del predetto regolamento può negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio nel caso in cui l’ingresso dei giornalisti e del personale tecnico sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine pubblico, deducendo, da tale assunto che qualora il giornalista sia ritenuto pregiudizievole per l’interesse pubblico all’interno dello stadio ovvero la sua presenza non sia possibile per il limitato numero di posti a disposizione, la Società ha la facoltà di negargli il pass. Ha insistito, inoltre, sul fatto che alla testata giornalistica non è mai stato impedito l’esercizio del diritto di cronaca giacché la stessa ha sempre potuto godere degli accessi allo stadio, mentre il giornalista Simeone solo in due casi ha avuto negato l’accesso allo stadio per motivi oggettivi. Sotto altro profilo ha evidenziato l’assenza di autonomia decisionale del Bignotti che ha sempre agito secondo le direttive dei vertici societari. In subordine ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art.16 CGS.

Non fa fatto pervenire memorie la Società AC Pavia.

Il dibattimento

All’odierna udienza le parti costituite si sono riportate agli scritti difensivi e la Procura Federale ha concluso formulando le seguenti richieste:

- Bignotti Nicola mesi due (2) di inibizione;
- AC Pavia ammenda pari ad € 1.200.00 (Euro milleduecento/00).

I motivi della decisione

Il deferimento formulato dalla Procura Federale è fondato.

Dagli atti versati in giudizio, infatti, emerge la chiara volontà da parte dell’odierno deferito, di impedire al Simeone Luca di svolgere nella maniera più serena e corretta la propria professione di giornalista, addetto a seguire il Pavia calcio sin dalla stagione 2007-2008 per conto del quotidiano “*La Provincia pavese*” senza alcuna valida e legittima ragione.

A fronte, infatti, dei riscontri oggettivi forniti dalla Procura Federale in ordine alla dinamica degli eventi, il Bignotti ha fornito giustificazioni estremamente contraddittorie fra di loro e, soprattutto non suffragate da elementi oggettivi in grado di giustificare la presa di posizione nei confronti del giornalista Simeone.

Infatti non risultano comprensibili i motivi per i quali si è proceduto al ritiro del pass.

Al riguardo l'odierno deferito ha sostenuto diverse versioni in ordine ai motivi del ritiro del pass al Sig. Simeone e più precisamente:

- che il ritiro del pass gli è stato "ordinato" dalla Questura, senza tuttavia fornire al riguardo alcun provvedimento o nota della Questura che prevedesse tale ordine;
- che il ritiro del pass è stato una diretta conseguenza del comportamento maleducato del Simeone nei confronti dei collaboratori del club, senza tuttavia, fornire alcun riscontro a tali affermazioni;
- che il ritiro del pass è conseguente al mancato rispetto delle disposizioni sul rispetto delle regole sul biglietto nominativo;
- che il ritiro del pass è stato determinato dal fatto che il giornalista avrebbe violato le disposizioni societarie presentandosi agli allenamenti quando questi erano chiusi al pubblico ovvero richiedendo interviste ai giocatori senza autorizzazione della Società, senza, tuttavia, anche in tal caso, fornire esempi concreti in ordine a tali circostanze.

Orbene, se è vero che il rilascio del cd "pass" sia un obbligo e non un dovere per la Società, è anche vero che tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà che devono orientare il comportamento dei tesserati e non sfociare in un vero e proprio "libero arbitrio"

Le contraddittorie e non dimostrate motivazioni fornite dal Bignotti sono di per sé elementi sufficienti a ritenere che il comportamento tenuto dallo stesso nei confronti del Simeone è palesemente violativo dei doveri di lealtà, correttezza e probità al cui rigoroso rispetto sono tenuti tutti i tesserati.

Infatti, pur ammesso che il Simeone fosse incorso in una delle predette presunte "violazioni", il collegio ritiene che la Società avrebbe dovuto in primo luogo far presente allo stesso il mancato rispetto delle regole societarie e non procedere "tout court" al ritiro del pass stagionale, impedendo, pertanto, al giornalista di svolgere adeguatamente la propria professione.

Va aggiunto, inoltre, che lo stesso Bignotti, nella comunicazione inviata al quotidiano "La Provincia Pavese", con la quale fa presente di aver provveduto al ritiro del pass nei confronti del Simeone (allegato 18 alla relazione del collaboratore Federale), espressamente pone in evidenza la circostanza che "Tutti i collaboratori che non siano polemici in modo premeditato nei confronti della Società.....sono beneaccetti", suffragando pertanto, la tesi accusatoria secondo la quale il ritiro del pass sia stato conseguenza degli articoli pubblicati dal Simeone, critici nei confronti della gestione societaria.

Anche le giustificazioni in ordine alla esclusione del Simeone dalla lista dei giornalisti accreditati in occasione delle partite interne evidenziate nel deferimento della Procura Federale appaiono del tutto pretestuose e inidonee a scriminare la condotta del Bignotti.

Sotto il profilo soggettivo emerge chiaramente che i provvedimenti censurabili sono tutti ascrivibili al Bignotti; non vi è traccia, infatti, di alcuna interlocuzione con i vertici societari idonea in astratto – fra l'altro – non certo a scriminare la condotta del predetto - anche in relazione al ruolo rivestito all'interno dell'organigramma societario – ma, al limite, ad ampliare il novero delle responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in accoglimento del proposto deferimento ritiene il Sig. Bignotti Nicola e la Società AC Pavia responsabili delle violazioni loro ascritte dal Procuratore Federale e irroga ai predetti le seguenti sanzioni:

- Bignotti Nicola, inibizione mesi due (2);
- AC Pavia, ammenda di € 1.200.00 (Euro milleduecento/00).

(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO VOLPI, ROBERTO GIULI – (Fallimento Società Parma FC Spa) - (nota n. 3143/634 pf14-15 GT/ma del 28.9.2016 e 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 30.6.2016 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, tra gli altri:

a) Giuli Roberto, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 27 dicembre 2014, per rispondere delle seguenti violazioni:

- art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell'art. 21 delle NOIF, per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;
- art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 , 9 e 10.2 della parte motiva;
- art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;
- art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del CGS, per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio

chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell'art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva.

b) Volpi Alberto, per rispondere:

b1) in qualità di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 27 dicembre 2014, delle seguenti violazioni:

- art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell'art. 21 delle NOIF, per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva del deferimento;

- art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall'11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l'aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10 della parte motiva;

- art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del CGS, per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

- art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all'operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l'ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell'esercizio nonché allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell'art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Presidente ed Amministratore Delegato di Parma Brand Srl e di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva;

- art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del CGS, per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a

seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell'art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva.

b2) in qualità di Amministratore Delegato di Salumificio Volpi Spa, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quinta Stagione Srl socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, Amministratore di Brixia Incipit Srl, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, per la seguente violazione:

- art. 1bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva.

Nei termini prescritti nessuno dei deferiti ha presentato memoria difensiva.

La richiesta di applicazione della sanzione

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il deferito Volpi, a mezzo dei procuratori speciali e difensori presenti, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alberto Volpi, a mezzo dei procuratori speciali e difensori presenti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per Alberto Volpi, sanzione della inibizione di anni 2 (due) oltre all'ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 16 (sedici) ed € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al

Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il dibattimento

Il dibattimento è proseguito nei confronti del solo deferito Giuli, assente e non costituito, per il quale il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che il presente procedimento trae origine da un unico atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale in data 30.6.2016 nei confronti di una pluralità di soggetti ritenuti a vario titolo responsabili del Fallimento della Società Parma FC Spa.

Nell'ambito del relativo procedimento, conclusosi con decisione pubblicata con CU n. 17/TFN del 23.9.2016, la posizione dell'odierno incolpato è stata oggetto di separazione per la rinnovazione della *vocatio in ius*, in ragione della mancata notifica dell'avviso di convocazione avanti il Tribunale.

Ciò posto, in merito ai fatti contestati al deferito, il Tribunale non può che ribadire e richiamare quanto già accertato all'esito del dibattimento già svoltosi e, in particolare, che l'indagine della Procura Federale ha certamente evidenziato come nel periodo considerato la gestione della Società Parma FC Spa sia avvenuta secondo criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti nell'ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1bis, CGS e 19 dello Statuto della FIGC.

Ed invero, risulta pacificamente provato che la Parma FC Spa sia stata gestita secondo criteri di non economicità, in costante tensione finanziaria e con inevitabile accumulo di perdite che nessuna operazione straordinaria da parte del socio-controllante è mai intervenuta a coprire.

Come già ritenuto da questo Tribunale, le condotte illustrate nel deferimento, delle quali risulta incontestabile la sussistenza, consentono di affermare che la gestione della Parma FC Spa poi fallita sia stata improntata a criteri contrari alla correttezza, lealtà e probità e all'equilibrio economico finanziario posto a tutela della regolarità sportiva.

Rispetto a dette condotte, ritiene tuttavia il Tribunale non provata la responsabilità dell'odierno deferito, che ha rivestito per poco più di sei mesi la qualifica di componente

del Consiglio di Amministrazione senza deleghe operative, mentre le scelte amministrative e le condotte illecite contestate nel deferimento e provate in atti debbono ascriversi certamente ai componenti del Comitato Esecutivo, dotato di amplissimi poteri dispositivi.

Sul punto il Tribunale non può che ribadire l'orientamento espresso nella decisione più volte citata, per cui se da un lato, anche dopo la riforma del 2003, grava comunque in capo componenti del Consiglio di amministrazione della Società per azioni un generale dovere di vigilanza sull'andamento della gestione e che dunque gli stessi non possano dirsi automaticamente esentati da responsabilità in caso di conferimento di deleghe a taluni di essi, dall'altro, proprio le norme civilistiche sottese al deferimento indicano, quale fondamento dell'attivazione dell'obbligo, le informazioni ricevute e le relazioni degli organi delegati, salvo ovviamente che non si verificano circostanze in sé tali da evidenziare allarme e imporre al consigliere un intervento.

Con riguardo al caso di specie, va ribadito che proprio il flusso informativo dal Presidente e Amministratore delegato della Società Parma FC Spa, per come emerge nei verbali del Consiglio di amministrazione e nelle dichiarazioni del responsabile amministrativo dott. Preti (cfr. verbale del 9.6.2015), l'illustrazione dell'andamento della gestione e le singole operazioni avveniva ad opera di Ghirardi e Leonardi in termini del tutto tranquillizzanti e positivi, nell'ambito delle deleghe agli stessi conferite. Per come risulta dai verbali acquisiti, infatti, Presidente e Amministratore Delegato, infatti, hanno sempre descritto l'andamento della gestione in termini rassicuranti, facendo confidare nella pronta e imminente attivazione delle garanzie verso il socio (di cui il Presidente era pure amministratore) e presentando dati di bilancio sostanzialmente in pareggio anche grazie alle operazioni di cui si è detto nelle pagine che precedono.

Né risulta, almeno fino alla definitiva abdicazione da parte di Eventi Sportivi Spa al ruolo di socio-finanziatore della fallita, che vi potessero essere elementi tali da ritenere la reale situazione della Società diversa da quella dipinta nel corso dei consigli di amministrazione. Non v'è prova dunque che alcuno il Giuli, in capo al quale non sussistevano deleghe operative, sia stato posto a conoscenza di alcunché di allarmante nel corso della gestione Ghirardi-Leonardi, a fortiori di quelli di cui risulta l'assunzione della carica in epoca successiva alle operazioni societarie oggetto di specifica contestazione.

Il deferito va dunque prosciolto da ogni addebito.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 16 (sedici) e ammenda di € 27.000,00 (Euro ventisette mila/00) nei confronti del Sig. Alberto Volpi.

Delibera di prosciogliere il Sig. Roberto Giuli da tutte le violazioni ascrittigli.

(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 4085/1232 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Il deferimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:

- la Procura Federale ha deferito il Signor Marcello Missiroli – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS;
- il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal Signor Enrico Zaccaroni, allenatore della prima squadra della Società APD Ribelle per la stagione sportiva 2014/2015, con decisione pubblicata con C.U. n. 3 stagione sportiva 2015/2016, del 01.02.2016, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di €22.640,00, a vario titolo dovuta;
- la Società APD Ribelle non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, avvenuta mediante lettera raccomandata ricevuta in data 25.02.2016;
- alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Missiroli della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società APD Ribelle della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- nessuno è comparso per le parti deferite.

Considerato che dalla versata documentazione risulta evidente e comprovata la responsabilità ascritta ai deferiti, ovvero del legale rappresentante della Società, cui è imputabile l’ascritta violazione, dalla quale consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Marcello Missiroli, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società APD Ribelle la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016/2017 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 3181/1064 pf 15-16 GT/GP/ma del 29.9.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1064pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 3181/1064pf15-16/GT/GP/ma del 29 Settembre 2016, la Società Spezia Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3 e 11, commi 1 e 3 del CGS, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 11, commi 1 e 3, del CGS perché durante la gara Spezia – Juventus, semifinale della Viareggio Cup (Campionato Nazionale Primavera), disputatasi in data 28/03/2016 a La Spezia, sono stati proferiti ululati razzisti provenienti dagli spalti utilizzati dai tifosi dello Spezia indirizzati ai

calciatori di colore della Juventus, al punto che si rendeva necessario l'intervento dello *speaker* per placare tali cori, integranti un comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare.

Le memorie difensive

Non sono pervenute memorie difensive

Il dibattimento

All'udienza del 2 dicembre 2016 la Procura si è riportata al deferimento ed ha chiesto che alla Società Spezia Calcio Srl venga inflitta l'ammenda pari ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

I motivi della decisione

Il Collegio, pur ritenendo i fatti contestati degni di censura in quanto dalle risultanze istruttorie sembra emergere la veridicità di quanto esposto nel deferimento, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

L'art. 32 ter, comma 4 del CGS prevede che il Procuratore Federale è tenuto a comunicare all'interessato la propria intenzione di procedere al deferimento entro venti giorni dalla conclusione delle indagini.

Orbene, nel caso di specie la comunicazione di conclusione delle indagini è del 3 Agosto 2016, ben oltre i venti giorni sopra indicati, in considerazione del fatto che dalla disamina degli atti emerge che le indagini sono state concluse sin dal Maggio 2016.

Pur a voler considerare quale termine di conclusione delle indagini quello di 60 giorni previsto dall'art. 32 quinquies comma 3, la comunicazione di conclusione delle indagini risulta essere stata effettuata ben oltre il termine sopra indicato giacché la lettera di affidamento dell'incarico al sostituto ed al collaboratore della Procura Federale – comunque successiva alla data di iscrizione del fatto nel registro dei procedimenti tenuto presso la Procura Federale – è datata 18 Aprile 2016.

La normativa sopra richiamata, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati ("tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori").

Giusta il richiamo al processo civile contenuto nell'art. 2, comma 6 del CGS CONI, i termini perentori non possono essere prorogati (salvo, chiaramente, i casi espressamente previsti dal codice stesso) e l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento nei confronti dello Spezia Calcio Srl.

(96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Mezzolara), Società SSD ARL MEZZOLARA - (nota n. 4090/1233 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Il deferimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:

- la Procura Federale ha deferito il Signor Sergio Benetti – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Mezzolara – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2 NOIF, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per non aver depositato presso i competenti uffici della LND l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Federico Settepassi, per la stagione sportiva 2014-2015;

- alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Sergio Benetti della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); ed alla Società SSD ARL Mezzolara della sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

- nessuno è comparso per i deferiti;

Considerato che dalla versata documentazione (comunicazione mail dell’Ufficio Tesseramento della LND, memoria difensiva della Società a firma del Signor Benetti) risulta evidente e comprovata la responsabilità ascritta ai deferiti, ovvero del legale rappresentante della Società, cui è imputabile l’ascritta violazione, dalla quale consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Sergio Benetti, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società SSD ARL Mezzolara la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO FOSCHI (Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 - (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 20 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- 1) Il Signor Luigi Piangerelli, Responsabile del Settore Giovanile dell’AC Cesena, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 96 delle NOIF, per avere pianificato e disposto, unitamente al Dirigente dell’ASD Virtus Cesena 2010, Signor Marcello Foschi, che il tesseramento del calciatore Marco Zaggia, per quest’ultima Società fosse un mero proforma, avendo già preordinato il suo trasferimento all’AC Cesena Spa, al fine di eludere il pagamento in favore della Società Atletico San Paolo Padova dell’intero e corretto importo del Premio di preparazione, pari ad € 19.000,00 circa anziché ad € 1.086,00, corrisposto dall’ASD Virtus Cesena 2010 alla predetta Società cedente.
- 2) La Società AC Cesena Spa per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Responsabile del Settore Giovanile, Signor Luigi Piangerelli.

3) Il Signor Marcello Foschi, Dirigente dell'ASD Virtus Cesena 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 96 delle NOIF, per avere pianificato e disposto unitamente al Responsabile del Settore Giovanile dell'AC Cesena Spa, Signor Luigi Piangerelli, che il tesseramento del calciatore Marco Zaggia, per quest'ultima Società fosse un mero proforma, avendo già preordinato il suo trasferimento all'AC Cesena Spa, al fine di eludere il pagamento in favore della Società Atletico San Paolo Padova dell'intero e corretto importo del Premio di preparazione, pari ad € 19.000,00 circa anziché ad € 1.086,00, corrisposto dall'ASD Virtus Cesena 2010 alla predetta Società cedente.

4) La Società ASD Virtus Cesena 2010, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal proprio Dirigente Marcello Foschi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del CGS

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Società AC Cesena Spa l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); nei confronti del Signor Marcello Foschi inibizione per mesi 4 (quattro); nei confronti della Società ASD Virtus Cesena 2010 ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

È altresì comparso il legale dei deferiti, il quale ha esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistiti, riportandosi integralmente agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: dagli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto "Accertamenti relativi al tesseramento del calciatore Signor Marco Zaggia, nato a Padova il 29.04.1998 per la Società Virtus Cesena – CAT. Dilettanti dall'8.8.2014 per poi essere trasferito in prestito temporaneo alla Società Cesena dal 27.8.2014, presumibilmente al fine di eludere il pagamento del premio di Preparazione", il Signor Giuseppe Tramonti, Presidente dell'Atletico San Paolo Padova SSD ARL, inoltrava alla Procura Federale della FIGC, un ricorso avente ad oggetto tentativi di elusione dell'art. 96 delle NOIF, riferendo che si stava diffondendo in tutte le categorie calcistiche l'escamotage per ridurre il riconoscimento del premio di preparazione, stabilito dall'art. 96 delle NOIF; l'azione consisteva nel tesserare, con vincolo annuale, un giovane di serie, ovvero un giovane dilettante in Società dilettantistica di 2^a o 3^a Categoria e poi trasferirlo in prestito dopo pochi giorni ad una Società di Categoria Superiore, interessata ad utilizzare il calciatore; tale operazione si basava su comportamenti anomali da parte delle Società interessate, perché la Società che tesserava per prima il calciatore corrispondeva senza obiettare il premio di preparazione della Società cedente, mentre la Società (beneficiaria di categoria superiore) a cui era stato dato in prestito il calciatore, lo utilizzava senza pagare alcuna differenza del premio di preparazione (proveniente da parametri più alti in ragione della Categoria Superiore) perché la nomina non lo prevedeva. In particolare il Signor Tramonti denunciava il fatto che la propria Società era interessata ad otto casi simili e, pertanto,

chiedeva di intervenire. Il Presidente Giuseppe Tramonti, in particolare in relazione al caso del calciatore Marco Zaggia, dichiarava che nel mese di luglio 2014, la propria Società acquistava dal San Paolo Padova Srl, oggi Atletico San Paolo Padova, il titolo sportivo per l'importo di € 68.800,00; dell'esame della documentazione accertava che tutti i calciatori della fallita Società, appartenenti alla categoria giovani, con vincoli annuali, erano stati tutti tesserati per Società di 2^a ovvero 3^a categorie, con vincoli pluriennali, e poi a distanza di pochi giorni trasferiti a Società di Categorie Superiori. Che la stessa procedura era stata seguita per il calciatore Marco Zaggia, il quale veniva tesserato dapprima con vincolo pluriennale dalla Virtus Cesena, poi trasferito in prestito all'AC Cesena che, per eludere il premio di preparazione, lo faceva tesserare in un primo momento da un' "amica" di categoria minore, nella fattispecie, dalla ASD Virtus Cesena di 2^a categoria. Emergeva, altresì, che tra le predette Società esisteva una collaborazione diretta. Tant'è che c'è la prassi per la quale la Virtus Cesena presta la sua struttura logistica all'AC Cesena per consentire ai propri calciatori delle Categorie Giovanili di potersi allenare. Tra le due Società AC Cesena Spa ed ASD Virtus Cesena, come pacificamente ammesso anche dai tesserati nel corso del procedimento, esiste un rapporto di collaborazione reciproca, al punto che la AC Cesena S.p.a. gode di un diritto di prelazione per il tesseramento dei giovani calciatori dell'ASD Virtus Cesena 2010.

La posizione del Signor Piangerelli veniva stralciata dal deferimento e decisa dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della Figc che al termine del procedimento irrogava al Signor Piangerelli la sanzione della squalifica per mesi cinque.

In seguito, la Corte Federale d'Appello Figc, con il C.U. n. 141/CFA del 16 giugno 2016, respingeva il reclamo presentato dal Signor Luigi Piangerelli avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della Figc, pubblicata sul C.U. n. 264 dell'11 maggio 2016, confermando l'irrogazione in capo al reclamante della sanzione della squalifica per mesi cinque. Avverso tale provvedimento il Piangerelli, in data 11 luglio 2016, presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Alla riunione del 28 luglio 2016 disposta per la discussione e decisione del presente deferimento, vista la richiesta dei deferiti di ulteriore rinvio in attesa dell'esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia dello Sport, avverso la decisione della C.F.A. nei confronti di Piangerelli Luigi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, sentito il parere favorevole della Procura Federale, disponeva il rinvio a nuovo ruolo del procedimento con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del CGS.

Nelle more, il Collegio di Garanzia dello Sport, accoglieva il ricorso presentato dal Signor Luigi Piangerelli e, per l'effetto, dichiarava l'estinzione del procedimento disciplinare annullando, conseguentemente, le sanzioni inflitte al ricorrente.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e, soprattutto, alla luce della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport in merito alla posizione del Piangerelli, non può ritenersi comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Luigi Piangerelli e di conseguenza dagli altri deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto, e proscioglie i deferiti Signor Marcello Foschi, e le Società AC Cesena Spa e Società ASD Virtus Cesena 2010 da ogni addebito.

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO INGOGLIA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FCD Eleonora Folgore), Società FCD ELEONORA FOLGORE - (nota n. 3260/1113 pf15-16 GT/cf del 30.9.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione alla odierna riunione per entrambi le parti deferite;
dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOTTOVIA (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa), MARCELLO CESTARO (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), DIEGO PENOCCHIO (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), BENIGNI SILVIA (all'epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), BENIGNI ROBERTO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MEZZAROMA MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa), CASSINGENA DARIO (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa), CUNICO TIZIANO (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa), LEONARDI PIETRO (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa), le Società VICENZA CALCIO Spa e BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016).

(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), LUCA MANCINI (all'epoca dei fatti vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Società AC Cesena Spa) - (nota n. 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016).

I deferimenti

Con provvedimento del 14.9.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sottovia Gianluca, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le

variazioni di tesseramento dei calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin, in data 22 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2012 e dell'esercizio 2013 della Società Calcio Padova Spa;

- Cestaro Marcello, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2012 della Società Padova Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 3.400.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Jonas Lennart Portin, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Penocchio Diego, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Niccolò Galli ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.700.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci;

- Campedelli Igor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 1.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Thomas Fabbri nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Luigi Palumbo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.591.666,67 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro, in data 29 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2010/2011 e 2011/2012 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Emiliano Storani e Daniele Gragnoli, in data 26 giugno 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2012/2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, poi fallita;

- Benigni Roberto, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa una plusvalenza fittizia di € 3.300.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Matteo Di Gennaro nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Zsolt Tamàsi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 3.300.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Mezzaroma Massimo, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della Società AC Siena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.100.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Alberto Galuppo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.793.592 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di

competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Andrea Rossi e Alberto Galuppo, in data 22 e 20 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2011/2012 e 2012/2013 della Società AC Siena Spa;

- Cassingena Dario, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini, in data 28 giugno 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 della Società Vicenza Calcio Spa;

- Cunico Tiziano, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 della Società Vicenza Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Mattia Sandrini nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2014 della Società Vicenza Calcio Spa il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Milos Malivojevic ad un valore abnorme che andava svalutato di € 920.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 ed a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;

- Faccioli Luca, all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini, in data 30 agosto 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2013 della Società Novara Calcio Spa;

- De Salvo Massimo, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Novara Calcio Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2013 della Società Novara Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Casarini nonché per avere contabilizzato il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Federico Davighi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.013.832 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate ad occultare le reali perdite dell'esercizio 2013 e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;

- Leonardi Pietro, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le seguenti variazioni di tesseramento indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite della Società FC Parma Spa al 30 giugno 2011, 30 giugno 2012, 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014 e rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci:

- in data 22 giugno 2012 calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin;
- in data 24 giugno 2011 calciatori Matteo Mandorlini e Cristian Pedrinelli;
- in data 30 giugno 2011 calciatori Luigi Palumbo e Thomas Fabbri;
- in data 29 giugno 2011 calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro;
- in data 26 giugno 2013 calciatori Emilio Storani e Daniele Gagnoli;
- in data 20/22 giugno 2012 calciatori Alberto Galuppo e Andrea Rossi;
- in data 23 gennaio 2012 calciatori Joel Obi, Eloge Koffi Yao Guy, Lorenzo Crisetig, Diego Mella e Jacopo Galimberti;
- in data 19 giugno 2014 calciatori Lorenzo Crisetig e Eloge Koffi Yao Guy;
- in data 28 giugno 2013 calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini;
- in data 30 agosto 2013 calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini.

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di complessivi € 8.636.100 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Matteo Mandorlini (plusvalenza di € 2.994.500), Luigi Palumbo (plusvalenza di € 1.998.600) e Zsolt Tamàsi (plusvalenza di €

3.370.000) occultando le reali perdite dell'esercizio 2010/2011 e rinviando nel tempo l'obbligo di intervento di ricapitalizzazione dei soci;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 11.674.517 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Niccolò Galli (plusvalenza di € 3.875.000), Alberto Galuppo (plusvalenza di € 2.400.000), Joel Obi (plusvalenza di € 3.400.000 e Eloge Koffi Yao Guy (plusvalenza di € 1.999.517) nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 i diritti alle prestazioni dei calciatori Cristian Pedrinelli, Thomas Fabbri e Matteo Di Gennaro ad un valore abnorme, diritti che andavano svalutati rispettivamente per € 2.320.000, € 1.520.000 e € 2.640.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l'intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 6.832.489 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Emilio Storani (plusvalenza di € 3.197.100), Milos Malivojevic (plusvalenza di € 1.200.000), Diego Mella (plusvalenza di € 1.414.634) e Jacopo Galimberti (plusvalenza di € 1.020.755) nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.480.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l'intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Igor Campedelli e al Sig. Marco Semprini nella Comunicazione di chiusura delle indagini ed oggetto di accordo ex art. 32 sexies CGS;

- Società Vicenza Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Tiziano Cunico e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, in ordine all'addebito contestato al Sig. Dario Cassingena;

- Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo De Salvo e per responsabilità

oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, in ordine all'addebito contestato al Sig. Luca Faccioli;

- Società Brescia Calcio Spa in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine alle seguenti condotte ascrivibili al deceduto Sig. Luigi Corioni, Legale Rappresentante all'epoca dei fatti:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Brescia Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 2.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Cristian Pedrinelli nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Mandorlini ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.866.667 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Cristian Pedrinelli e Matteo Mandorlini, in data 24 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 della Società Brescia Calcio Spa.

Con ulteriore provvedimento del 20.7.2016 la Procura Federale ha deferito dianozi questo Tribunale:

- Campedelli Igor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale per aver contabilizzato e pagato ovvero consentito di pagare fatture per operazioni inesistenti emesse da Sinergie D'impreses Srl, E.T.O. Sas, Studio Luca Mancini per complessivi € 4.123.690,37 in danno della Società AC Cesena Spa;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000 in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e

ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver fornito istruzioni al Segretario della Società AC Cesena Spa, Sig. Semprini, affinché indicasse nelle variazioni di tesseramento dei calciatori Yuto Nagatomo e Luca Garritano, in data 30 giugno 2011 e Luca Caldirola in data 6 luglio 2011, dal medesimo sottoscritte per conto della Società, un corrispettivo superiore a quello realmente pattuito con la Società FC Internazionale Spa e indicato nella scrittura privata del 31 gennaio 2011 non depositata presso la Lega di competenza, allo scopo di commettere la condotta illecita di cui al punto 1.b che precede;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione all'applicazione dell'art. 105 delle NOIF per aver stipulato in data 31 gennaio 2011 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Yuto Nagatomo alla Società FC Internazionale Spa con modalità non conformi e senza provvedere al deposito entro il termine stabilito dalla citata norma;

- Mancini Luca, all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale per aver emesso nei confronti della Società AC Cesena Spa ed aver contabilizzato nei registri contabili di quest'ultima fatture per operazioni inesistenti per € 1.130.056,51 e segnatamente le fatture nn. 3, 6, 7, 80, 82, 154, 155 156 del 2009 - n. 3 e 65 del 2010 - n. 64 del 2011 – n. 2, 71, 139, 142 e 204 del 2012 nonché per aver effettuato il pagamento di tale importo a proprio favore, sottraendo indebitamente le relative somme dalle casse della Società;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000 in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Società AC Cesena Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal Sig. Igor Campedelli, all'epoca dei fatti legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa, come sopra

descritte nonché dal Sig. Luca Mancini, all'epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte.

La riunione dei procedimenti e i patteggiamenti

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente, viste le istanze di riunione dei procedimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN) formulate dalle difese dei deferiti Campedelli e AC Cesena Spa;

vista la non opposizione della Procura Federale;

dispone la riunione dei deferimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN).

Alla precedente riunione venivano definite ex art. 23 del CGS le posizioni dei deferiti Faccioli Luca, De Salvo Massimo e delle Società AC Cesena Spa e Novara Calcio Spa.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali hanno concluso per la conferma del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Gianluca Sottovia (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa): inibizione di giorni 105 (centocinque) e ammenda di € 1.875,00 (Euro milleottocentosettantacinque/00);
- Marcello Cestaro (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);
- Diego Penocchio (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);
- Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 30 (trenta) e ammenda di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00);
- Benigni Silvia (all'epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 17.000,00 (Euro diciassettemila/00);
- Benigni Roberto (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);
- Mezzaroma Massimo (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa): ammenda di € 37.500,00 (Euro trentasettemilacinquecento/00);
- Cassingena Dario (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda € 15.000,00 (Euro quindicimila/00);
- Cunico Tiziano (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);
- Leonardi Pietro (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa): inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00);
- Vicenza Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- Brescia Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

- Mancini Luca (all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

Sono comparsi i difensori di Marcello Cestaro, Diego Penocchio, Igor Campedelli, Mezzaroma Massimo, Cassingena Dario, Cunico Tiziano, Leonardi Pietro, Vicenza Calcio, Brescia Calcio Spa per quest'ultima presente anche l'Amministratore Unico Dott. Sagramola, e Mancini Luca.

Tutti i deferiti hanno esposto le loro difese anche per mezzo dei propri difensori, riportandosi altresì alle memorie difensive depositate.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rileva in via preliminare, che era necessario acquisire ed individuare l'atto di conclusione delle indagini della Procura Federale. Per tali ragioni il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare al termine della precedente riunione, emetteva un Ordinanza mediante la quale concedeva un termine alla Procura Federale, per indicare e specificare l'ultimo atto di indagine.

La Procura Federale, entro i termini concessi, depositava una memoria, nella quale non veniva indicato o specificato l'ultimo atto di indagine dei due deferimenti, poi riuniti in un unico procedimento.

L'art. 32 ter, 4 comma del CGS, esplicitamente dispone termini perentori affinché l'interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini e di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria per l'esercizio dell'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento.

L'ultimo atto di conclusione delle indagini non può essere identificato con l'avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, né con la relazione finale di conclusione delle indagini indicata dalla Procura Federale. La Procura Federale con la memoria sopra indicata non ha risposto alla richiesta formulata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, e non ha fornito alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall'art. 32 ter comma 4 del CGS siano stati rispettati.

P.Q.M.

Il Tribuna Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il presente deferimento e di conseguenza proscioglie i Signori Gianluca Sottovia, Marcello Cestaro, Diego Penocchio, Igor Campedelli, Roberto Benigni, Silvia Benigni, Massimo Mezzaroma, Dario Cassingena, Tiziano Cunico, Pietro Leonardi, Luca Mancini e le Società Vicenza Calcio Spa e Brescia Calcio Spa da ogni addebito.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunito il 2 dicembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO ALESSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), PIERINO TIRRI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl - (nota n. 3026/164 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).

Con atto del 26 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Silvio Alessi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl; b) il Sig. Pierino Tirri, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl per rispondere entrambi della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8), del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 sopra indicata (ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi); c) la Società SS Akragas Città dei Templi Srl per rispondere 1) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Silvio Alessi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della SS Akragas Città dei Templi Srl, e dal Sig. Pierino Tirri, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della SS Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto; 2) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 sopra indicata; 3) con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del CGS.

Nei termini consentiti dalla normativa Federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nel corso della riunione del 18 novembre 2016, di comune accordo con la Procura Federale e le difese dei soggetti deferiti, avuto riguardo delle voluminose memorie difensive da queste ultime depositate con allegata copiosa documentazione, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento al 2 dicembre 2016.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Silvio Alessi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- b) al Sig. Pierino Tirri, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- c) alla Società SS Akragas Città dei Templi Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva.

Motivi della decisione

Il deferimento non è fondato e pertanto non merita di essere accolto.

Con nota del 9 agosto 2016, prot. n. 1851, la Co.Vi.So.C. comunicava alla Procura Federale la circostanza per cui, nella riunione del 2 agosto 2016 si riscontrava per la Società SS Akragas Città dei Templi Srl l'inosservanza, nei termini stabiliti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016 dell'adempimento rappresentato dal deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

La Co.Vi.So.C. comunicava altresì che la SS Akragas Città dei Templi Srl aveva depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, una garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 di cui al Titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del citato Comunicato Ufficiale, ma che detta garanzia era stata rilasciata dalla Martos Fin Capital, soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. ma, come comunicato dalla Banca d'Italia alla medesima Lega, soggetto non abilitato a concedere finanziamenti nella forma tecnica del rilascio di fidejussioni o garanzie.

La Società SS Akragas Città dei Templi Srl, proseguiva la nota della Co.Vi.So.C., come certificato dalla Lega con nota del 7 luglio 2016, depositava successivamente idonea garanzia assicurativa a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

Le memorie depositate dai deferiti contengono deduzioni difensive fondate che pertanto meritano di essere accolte.

Con il C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 la Federazione Italiana Giuoco Calcio approvava e pubblicava i criteri per il rilascio delle Licenze Nazionali ai fini dell'ammissione delle Società professionistiche al campionato di Lega Pro 2016/2017.

Tra gli adempimenti previsti al Titolo I), Paragrafo I), lettera D), punto 8) del predetto Comunicato Ufficiale vi era quello secondo il quale, entro il termine del 30 giugno 2016, le Società avrebbero dovuto depositare presso la Lega Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della Lega stessa da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00; detta fideiussione poteva essere rilasciata a) da Banche che figurassero iscritte nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; b) da soggetti iscritti agli Albi di cui all'art. 106 del T.U.B.; c) da Società

assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private.

Identiche disposizioni erano contenute nel C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016 della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Vale la pena precisare che fino alla stagione precedente le uniche garanzie a prima richiesta consentite per essere ammessi ai campionati professionistici erano quelle bancarie, non altre.

Nel caso di specie, pertanto, veniva introdotta sul punto una novità normativa, anche alla luce delle osservazioni e dei pareri negativi inoltrati alla FIGC dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ravvisava nelle modalità di iscrizione relative ai campionati precedenti una violazione dei principi posti a tutela della concorrenza.

Successivamente la F.I.G.C., con il C.U. n. 396/A del 24 maggio 2016, rendeva noti i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta che dovevano essere utilizzati dalle Società di Lega Pro ai fini del rilascio delle garanzie previste dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016.

Detti modelli, conformemente a quanto in precedenza disposto dalla F.I.G.C. con C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 e dalla Lega Pro con C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016, erano tre, vale a dire uno per ciascuna tipologia di garanzia così come previsto nei menzionati Comunicati Ufficiali.

Gli stessi modelli erano quindi indicati nel C.U. n. 231/L del 26 maggio 2016 emanato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Nessuna indicazione era invece contenuta negli ultimi due Comunicati Ufficiali in ordine "*all'eventuale rating delle Società assicurative*", come invece preannunciato, anche se in via meramente eventuale, dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 al citato punto 8), lettera D), paragrafo I) del Titolo I).

Al fine di ottenere la iscrizione al Campionato di Lega Pro 2016/2017, in conformità con quanto sul punto previsto dai menzionati Comunicati Ufficiali della FIGC e della Lega Pro, la SS Akragas Città dei Templi Srl, depositava nei termini la garanzia dell'importo di euro 350.000,00 rilasciata dalla Martos Fin Capital Spa; detta Società risultava iscritta al n. 40672 nell'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 tenuto dalla Banca d'Italia per delega del Ministero del Tesoro.

Il corretto deposito di cui sopra veniva certificato e comunicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico sia alla F.I.G.C. che alla Co.Vi.So.C. con nota del 1° luglio 2016.

Successivamente, in data 4 luglio 2016, la Società deferita riceveva dalla Lega Pro una comunicazione con la quale, relativamente alla garanzia rilasciata dalla Martos Fin Capital Spa, si segnalava che, secondo quanto comunicato in pari data dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, "*nessuna Società già iscritta nel cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d.lgs. 141/2010, è abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove abbia presentato istanza per proseguire l'attività ai sensi dell'art. 10 del predetto d. lgs. 141. Tra queste rientra anche la Martos Fin Capital Spa che, fino alla conclusione del procedimento in corso ed all'eventuale iscrizione nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, post riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010, può*

concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, ma non nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni o garanzie”.

Quindi veniva richiesto alla SS Akragas Città dei Templi Srl la sostituzione della garanzia a prima richiesta pur tempestivamente depositata presso la Lega Pro con analogo garanzia rilasciata da un soggetto abilitato.

Per comprendere quanto verificatosi durante l’iter relativo al perfezionamento delle pratiche per la iscrizione ai campionati professionistici 2016/2017, è necessario prendere in esame la informativa tratta sul sito internet ufficiale della Banca d’Italia, denominata *“Cessazione degli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del T.U. Bancario (ante modifiche introdotte dal D. Lgs. 141/2010)”*, dalla quale ha tratto origine una evidente incertezza interpretativa, oltre che applicativa, delle norme in precedenza richiamate.

In data 12 maggio 2016 la Banca d’Italia, conclusosi il periodo transitorio disciplinato dall’art. 10 del d. lgs. n. 141/2010, cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del TUB e tutti i soggetti ancora iscritti venivano cancellati.

Dalla data sopra indicata in poi potevano continuare a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, come stabilito dal TUB e dalle relative norme di attuazione, solamente gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, avevano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della legge n. 241/90 e non ancora concluso (la Martos Fin Capital Spa, tra l’altro, si trovava in detta condizione).

Sul punto non può peraltro ignorarsi la evidente difformità di vedute tra quanto sopra riportato e quanto affermato nel parere interpretativo del Servizio di Vigilanza della Banca d’Italia, sottoscritto dal dott. Roberto Parmigiani, citato dalla Lega Pro nella nota del 4 maggio 2016, secondo il quale nessuna Società già iscritta al cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010, era abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove avesse presentato istanza per proseguire l’attività ai sensi dell’art. 10 del predetto d. lgs.

Orbene se è vero che la cessazione della tenuta degli Elenchi generale e speciale di cui sopra e la cancellazione di tutti i soggetti iscritti avveniva dopo l’emanazione da parte della FIGC del C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 (relativo al sistema di rilascio delle Licenze Nazionali necessarie per essere ammessi al Campionato di Lega Pro 2016/2017), è comunque altrettanto vero che la cessazione e relativa cancellazione di cui sopra aveva luogo comunque prima della pubblicazione degli altri Comunicati Ufficiali della FIGC e della Lega Pro (C.U. della FIGC n. 396/A del 24 maggio 2016, C.U. Lega Pro n. 231/L del 26 maggio 2016 e C.U. 236/L del 3 giugno 2016) in materia di garanzie bancarie, finanziarie e assicurative, vale a dire prima della emanazione di quei comunicati che prevedevano la triplice scelta in ordine alle garanzie a prima richiesta da depositare presso la Lega Pro.

Avuto riguardo di tutto quanto sopra esposto, preso in considerazione il comportamento della SS Akragas Città dei Templi Srl e dei suoi legali rappresentanti ispirato a principi di

completa collaborazione tanto che gli stessi si impegnavano immediatamente a produrre una nuova garanzia (come comunicato dalla Lega Pro alla Co.Vi.So.C. con note del 5 luglio 2016 e dell'11 luglio 2016) ottenendo così la Licenza Nazionale e la relativa ammissione al Campionato di Lega Pro 2016/2017, considerata la circostanza per cui nel caso di specie si applicava per la prima volta una normativa non chiarissima, non si ravvede alcuna responsabilità disciplinare in capo ai soggetti deferiti.

A suffragio di quanto sopra si deduce che l'orientamento giurisprudenziale degli organi federali ritiene che laddove ci si trovi di fronte ad una prima applicazione di una normativa non chiarissima (come nel caso di specie), sussistendo il convincimento della legittimità del proprio operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti, ben si può riconoscere di trovarsi in presenza di una ipotesi tale da rientrare nella categoria dell'errore scusabile (cfr. C.U. Commissione Disciplinare Nazionale n. 64/CDN e C.U. Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite n. 275/CGF).

Difatti è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale tra la data del 12 maggio 2016 (data in cui la Banca d'Italia cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari e Finanziari con relativa cancellazione dei soggetti ivi iscritti) e quelle in cui la FIGC e la Lega Pro hanno emanato rispettivamente i Comunicati Ufficiali n. 396/A, 231/L e 236/L (24 maggio 2016, 26 maggio 2016 e 3 giugno 2016) si è venuta a creare una situazione di incertezza normativa tale da ingenerare nei soggetti deferiti un comprensibile e legittimo affidamento in ordine alla piena validità sul piano fideiussorio delle polizze rilasciate dagli operatori finanziari indicati nei predetti Comunicati Ufficiali portando i medesimi a porre in essere una condotta che deve necessariamente rientrare nella categoria dell'errore scusabile, così da elidere alla radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti da ogni responsabilità disciplinare.

(67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NATALE STRACUZZI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), PIETRO GUGLIOTTA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), MARIO ANTONIO GROSSO (Vice Presidente vicario del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), PIETRO OLIVERI (Vice Presidente vicario del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 3003/163 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).

Il deferimento

Con atto del 26 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a) il Sig. Natale Stracuzzi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl; b) il Sig. Pietro Gugliotta, vice Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl; c) il Sig. Mario Antonio

Grosso, vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl; d) il Sig. Pietro Oliveri, vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl, per rispondere tutti della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 sopra indicata (ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi); e) la Società ACR Messina Srl per rispondere 1) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Natale Stracuzzi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl, dal Sig. Pietro Gugliotta, vice Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl, dal Sig. Mario Antonio Grosso, vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl, nonché dal Sig. Pietro Oliveri, vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl; 2) a titolo di responsabilità diretta propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 sopra indicata.

Nei termini consentiti dalla normativa Federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive, ad eccezione del Sig. Mario Antonio Grosso.

Il dibattimento

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nel corso della riunione del 18 novembre 2016, di comune accordo con la Procura Federale e le difese dei soggetti deferiti, avuto riguardo delle voluminose memorie difensive da queste ultime depositate con allegata copiosa documentazione, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento al 2 dicembre 2016.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni:

a) al Sig. Natale Stracuzzi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl la inibizione di mesi 6 (sei);

- b) al Sig. Pietro Gugliotta, vice Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl la inibizione di mesi 6 (sei);
- c) al Sig. Mario Antonio Grosso, vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl la inibizione di mesi 6 (sei);
- d) al Sig. Pietro Oliveri, vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl la inibizione di mesi 6 (sei);
- e) alla Società ACR Messina Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è infondato e pertanto deve essere respinto.

Preliminarmente si deve escludere ogni responsabilità disciplinare in capo al Sig. Pietro Gugliotta in quanto privo di qualsiasi potere in ordine alla possibilità di disporre pagamenti e/o altre operazioni finanziarie, ivi compresa la possibilità di acquisire la garanzia a prima richiesta necessaria per ottenere la Licenza Nazionale e, quindi, l'iscrizione al Campionato di Lega Pro 2016/2017 (sul punto assume rilevanza probatoria decisiva la dichiarazione resa in data 9 novembre 2016 dalla Banca di Credito Popolare Peloritano, nella persona del funzionario responsabile).

Con riferimento agli altri soggetti deferiti si osserva quanto segue.

Con nota del 9 agosto 2016, prot. n. 1850, la Co.Vi.So.C. comunicava alla Procura Federale la circostanza per cui, nella riunione del 2 agosto 2016 si riscontrava per la Società ACR Messina Srl l'inosservanza, nei termini stabiliti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016 dell'adempimento costituito dal deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

Con la medesima nota la Co.Vi.So.C. comunicava che la Società siciliana aveva depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, una garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 di cui al Titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del citato Comunicato Ufficiale, ma che detta garanzia era stata rilasciata dalla Martos Fin Capital, soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. ma, come da comunicazione fatta pervenire dalla Banca d'Italia alla medesima Lega, non abilitato a concedere finanziamenti nella forma tecnica del rilascio di fidejussioni o garanzie.

La Società ACR Messina Srl, proseguiva la nota della Co.Vi.So.C., come certificato dalla Lega con nota dell'11 luglio 2016, depositava successivamente idonea garanzia assicurativa a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

Le argomentazioni difensive contenute nelle memorie depositate dai soggetti deferiti sono fondate e meritano accoglimento.

Con il C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 la Federazione Italiana Giuoco Calcio approvava e pubblicava i criteri per il rilascio delle Licenze Nazionali ai fini dell'ammissione delle Società professionistiche al campionato di Lega Pro 2016/2017.

Tra i vari adempimenti previsti al Titolo I), Paragrafo I), lettera D), punto 8) del predetto Comunicato Ufficiale era previsto che, entro il termine del 30 giugno 2016, le Società

avrebbero dovuto depositare presso la Lega Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della Lega stessa da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00 che poteva essere rilasciata a) da Banche che figurassero iscritte nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; b) da soggetti iscritti agli Albi di cui all'art. 106 del T.U.B.; c) da Società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private.

La Lega Italiana Calcio Professionistico disponeva in maniera identica con il proprio C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016.

Occorre precisare che fino alla stagione precedente le uniche garanzie a prima richiesta consentite per essere ammessi ai campionati professionistici erano quelle bancarie, non altre.

Nel caso di specie, pertanto, veniva introdotta sul punto una novità normativa, anche alla luce delle osservazioni e dei pareri negativi inoltrati alla FIGC dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ravvisava nelle modalità di iscrizione relative ai campionati precedenti una violazione dei principi posti a tutela della concorrenza.

Successivamente la F.I.G.C., attraverso il C.U. n. 396/A del 24 maggio 2016, pubblicava i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta che avrebbero dovuto utilizzare le Società di Lega Pro ai fini del rilascio delle garanzie previste dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016.

Detti modelli, conformemente a quanto in precedenza disposto dalla F.I.G.C. con C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 e dalla Lega Pro con C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016, erano tre, vale a dire uno per ciascuna tipo di garanzia come previsto nei comunicati sopra menzionati.

Gli stessi modelli erano contenuti nel C.U. n. 231/L del 26 maggio 2016 emanato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Nessuna indicazione era contenuta negli ultimi due Comunicati Ufficiali in ordine *“all'eventuale rating delle Società assicurative”*, come invece eventualmente preannunciava il C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 al citato punto 8), lettera D), paragrafo I) del Titolo I).

Conformandosi ed ottemperando a quanto previsto sul punto dai Comunicati Ufficiali in precedenza menzionati la ACR Messina Srl, al fine di ottenere la iscrizione al Campionato di Lega Pro 2016/2017 depositava nei termini la garanzia dell'importo di euro 350.000,00 rilasciata dalla Martos Fin Capital Spa, iscritta al n. 40672 nell'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 tenuto dalla Banca d'Italia per delega del Ministero del Tesoro.

Il corretto deposito di cui sopra veniva certificato e comunicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico sia alla F.I.G.C. che alla Co.Vi.So.C. con nota del 1° luglio 2016.

Successivamente, in data 4 luglio 2016, la ACR Messina Srl riceveva dalla Lega Pro una comunicazione con la quale, con riferimento alla garanzia rilasciata dalla Martos Fin Capital Spa, si segnalava che, secondo quanto comunicato in pari data dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, *“nessuna Società già iscritta nel cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal*

d.lgs. 141/2010, è abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove abbia presentato istanza per proseguire l'attività ai sensi dell'art. 10 del predetto d. lgs. 141. Tra queste rientra anche la Martos Fincapita Spa che, fino alla conclusione del procedimento in corso ed all'eventuale iscrizione nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, post riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010, può concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, ma non nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni o garanzie”.

In considerazione di quanto sopra si richiedeva alla Società siciliana la sostituzione del contratto di garanzia a prima richiesta depositato presso la Lega Pro con analogo contratto emesso da un soggetto abilitato.

La spiegazione di quanto accaduto durante l'iter relativo al perfezionamento delle pratiche per la iscrizione ai campionati professionistici 2016/2017, è da rinvenirsi nell'informativa tratta sul sito internet ufficiale della Banca d'Italia, denominata “Cessazione degli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del T.U. Bancario (ante modifiche introdotte dal D. Lgs. 141/2010)”, che ha dato luogo ad una incertezza interpretativa ed applicativa delle norme sopra richiamate.

La Banca d'Italia, in data 12 maggio 2016, conclusosi il periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del d. lgs. n. 141/2010, cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del TUB e tutti i soggetti ancora iscritti venivano cancellati.

Da quel momento in poi potevano continuare a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, come stabilito dal TUB e dalle relative norme di attuazione, solo gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, avevano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della legge n. 241/90 e non ancora concluso (la Martos Fin Capital Spa si trovava in detta condizione).

Sul punto non può peraltro ignorarsi la evidente difformità tra quanto contenuto nel comunicato della Banca d'Italia e quanto affermato nel parere interpretativo del Servizio di Vigilanza della medesima Banca d'Italia, sottoscritto dal dott. Roberto Parmigiani, citato dalla Lega Pro nella nota del 4 maggio 2016, secondo il quale nessuna Società già iscritta al cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010, era abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove avesse presentato istanza per proseguire l'attività ai sensi dell'art. 10 del predetto d. lgs.

La cessazione della tenuta degli Elenchi generale e speciale di cui sopra e la cancellazione di tutti i soggetti iscritti avveniva, è vero, dopo l'emanazione da parte della FIGC del C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 (relativo al sistema di rilascio delle Licenze Nazionali necessarie per essere ammessi al Campionato di Lega Pro 2016/2017), ma comunque prima della pubblicazione degli altri Comunicati Ufficiali della FIGC e della Lega Pro (C.U. della FIGC n. 396/A del 24 maggio 2016, C.U. Lega Pro n. 231/L del 26 maggio 2016 e C.U. 236/L del 3 giugno 2016) in materia di garanzie bancarie, finanziarie ed assicurative, vale a dire di quei comunicati che prevedevano la triplice scelta in ordine alle garanzie a prima richiesta da depositare presso la Lega Pro.

Avuto riguardo di tutto quanto sopra esposto, preso in considerazione il comportamento di completa collaborazione e disponibilità ravvisabile in capo alla ACR Messina Srl ed ai suoi legali rappresentanti i quali, immediatamente si impegnavano a produrre, come in effetti facevano in tempi brevissimi, una nuova garanzia (come comunicato dalla Lega Pro alla Co.Vi.So.C. con note del 5 luglio 2016 e dell'11 luglio 2016) ottenendo così la Licenza Nazionale e la relativa ammissione al Campionato di Lega Pro 2016/2017, considerato che nel caso di specie veniva ad applicarsi una novità normativa, peraltro non facilmente comprensibile, non potrà in alcun modo dichiararsi la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti.

A suffragio di quanto sopra si deduce che l'orientamento giurisprudenziale degli organi federali ritiene che laddove ci si trovi di fronte ad una prima applicazione di una normativa non facilmente comprensibile (come nel caso di specie), sussistendo il convincimento della legittimità del proprio operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti, ben si può riconoscere di trovarsi in presenza di una ipotesi sussumibile nella categoria dell'errore scusabile (cfr. C.U. Commissione Disciplinare Nazionale n. 64/CDN e C.U. Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite n. 275/CGF).

Senza ombra di dubbio tra il 12 maggio 2016 (data in cui la Banca d'Italia cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari e Finanziari con relativa cancellazione dei soggetti ivi iscritti) e le date in cui la FIGC e la Lega Pro emanavano rispettivamente i Comunicati Ufficiali n. 396/A, 231/L e 236/L (24 maggio 2016, 26 maggio 2016 e 3 giugno 2016) si veniva a concretizzare una situazione di obiettiva incertezza che generava nei deferiti un comprensibile e legittimo affidamento in ordine alla piena validità sul piano fideiussorio delle polizze rilasciate dagli operatori finanziari indicati nei diversi Comunicati Ufficiali emessi da FIGC e Lega Pro, inducendo quindi gli stessi ad un comportamento tale da rientrare nella categoria dell'errore scusabile.

Quanto sopra, pertanto, esenta i deferiti da ogni responsabilità disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti loro contestati.

(114) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. PAOLO FRANCIA E DEL DOTT. DOMENICO SCORSETTI DELLA DELIBERA DEL 24.10.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L'ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 15 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso ex art.43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (in prosieguo, per brevità, anche CGS) i Sigg.ri Francia Paolo e Scorsetti Domenico con il patrocinio dell'Avv. Cesare Di Cintio, chiedevano l'annullamento della delibera del 15 Novembre 2016 del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (d'ora in poi "Lega Pro") e previa sospensione della stessa, con la quale sono state indette, fra l'altro, le elezioni per la nomina del Presidente di Lega, dei due Vice Presidenti della Lega, di otto Consiglieri di Lega e di due Consiglieri Federali di spettanza della Lega.

La Lega Pro si costituiva in giudizio eccependo la piena legittimità del proprio operato e l'inammissibilità del ricorso.

In data 11 Novembre 2016, uditi i legali dei ricorrenti e della lega, il Tribunale Federale Nazionale respingeva l'istanza cautelare di sospensione e fissava l'udienza per la discussione nel merito per il giorno 2 dicembre 2016.

In data 21 Novembre 2016 la difesa dei ricorrenti con apposita istanza chiedeva a questa Collegio di ordinare l'esibizione del verbale integrale della riunione dell'Assemblea Elettiva regolarmente tenutasi in data 15 Novembre 2016.

In data 29 novembre la Lega Pro depositava ulteriore memoria con la quale, nel dare atto che il Sig. Francia aveva ritirato la propria candidatura, insisteva nel rigetto del gravame.

All'odierna udienza le parti hanno esposto varie considerazioni a sostegno delle proprie ragioni e si sono riportati integralmente agli scritti depositati.

L'Avv. Di Cintio ha ribadito la necessità di acquisire copia del verbale dell'assemblea elettiva del 15 novembre.

L'Avv. Valori si è opposto a tale istanza.

Preliminarmente il Collegio, preso atto dell'avvenuto ritiro della candidatura del Sig. Francia, confermata anche in udienza dalla difesa dei ricorrenti ritiene il ricorso proposto dallo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritiene, inoltre di non poter accogliere l'istanza di esibizione della riunione dell'Assemblea elettiva del 15 Novembre 2016 in quanto alcun rilievo può avere tale documento ai fini della decisione del presente procedimento, avente ad oggetto l'impugnativa della delibera di convocazione dell'assemblea elettiva della Lega Pro e della conferma dei componenti cooptati del Consiglio.

Con riferimento, invece, al ricorso del Sig. Scorsetti, candidato, come da dichiarazione resa in udienza (manca in atti la formale candidatura del predetto) per la nomina a Consigliere Federale per la quota di spettanza della Lega Pro il collegio ritiene che lo stesso debba essere rigettato.

Invero parte ricorrente richiama a conforto dei propri motivi di appello la decisione di questo Tribunale pubblicata con comunicato ufficiale n. 29/TFN – Sez. Disc. 2016/2017 del 28 Ottobre 2016 nel quale il Tribunale chiarisce che i termini per l'indizione dell'assemblea elettiva debbano essere fissati tenendo conto dei principi paritari e, in particolare, di un corretto e paritario confronto che consenta a tutti i candidati di effettuare un'adeguata campagna elettorale.

Orbene nel caso di specie si ritiene di condividere l'eccezione formulata dalla difesa circa la circostanza che, proprio i rinvii disposti dalle precedenti decisioni di questo Tribunale hanno oggettivamente consentito – potenzialmente - l'espletamento di una adeguata campagna elettorale, tenuto conto che non può sostenersi la tesi che la campagna elettorale inizi solo nel momento in cui venga formalmente presentata la candidatura (anzi, al contrario, la formale candidatura spesso è diretta conseguenza dell'esito favorevole o sfavorevole della campagna elettorale).

Il fatto che lo Scorsetti, pertanto, abbia presentato per la prima volta la propria candidatura in occasione delle elezioni del 15 Novembre non può condurre alla conseguenza che lo

stesso non abbia avuto il tempo di svolgere un'adeguata campagna elettorale, giacché sin dall'assemblea elettiva del 22 Agosto era nota l'intenzione della Lega Pro di procedere a nuove elezioni, anche in ragione della scadenza del quadriennio olimpico.

Sotto altro profilo parte ricorrente lamenta l'illegittimo funzionamento del consiglio Direttivo in quanto i Consiglieri cooptati non sono stati tempestivamente sostituiti, così come previsto dallo Statuto.

Il motivo non è fondato.

Parte ricorrente sostiene, infatti, l'illegittimità della deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo ha proceduto ad indire le elezioni per il giorno 15 Novembre 2016 in quanto adottata dalla Lega Pro con la presenza dei cd "consiglieri cooptati" che avrebbero dovuto essere considerati decaduti.

Al riguardo si evidenzia, allo stato degli atti del presente procedimento, tra cui non é acquisito come detto il verbale dell'assemblea elettiva del 15 novembre 2016 - in quanto non attinente a questo procedimento ma al limite ad autonomo procedimento concernente lo svolgimento del procedimento elettivo non sindacabile in tale sede, che la sostituzione dei consiglieri cooptati è effettivamente avvenuta in data 15 Novembre alla prima assemblea utile conseguente all'indizione dell'assemblea elettiva del 22 Agosto giacché le due assemblee precedentemente previste sono state rinviate a seguito dei provvedimenti di sospensione disposti da questo Tribunale; né, d'altro canto alcuna espressa decadenza è prevista nello Statuto della Lega Pro nel caso in cui i cooptati non vengano tempestivamente sostituiti (né d'altronde potrebbe ipotizzarsi una paralisi totale dell'organo qualora i cd "cooptati" non vengano sostituiti nei termini ipotizzati dal ricorrente).

Ad ogni buon conto deve evidenziarsi che, come sostenuto anche dalla difesa della Lega Pro, la delibera di indizione delle elezioni è stata adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti richiesta dall'art. 22, comma 8 dello Statuto della Lega Pro, anche non considerando, a tal fine il computo dei "cooptati"

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare;

dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto dal Dott. Paolo Francia.

Rigetta il ricorso proposto dal Dott. Domenico Scorsetti.

Dispone incamerarsi le tasse versate.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio